

Rg. 1340/13

N. \_\_\_\_\_ Sent.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA  
SEZIONE I CIVILE

Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di I grado iscritta a N. 1340/2013 R.G. promossa da

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ rappresentati e difesi dall'avv. Federico Comba ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arma di Taggia (IM), Via B.A. Nuvolone n. 51

**contro**

\_\_\_\_\_ S.P.A. (già BANCA \_\_\_\_\_ S.P.A.),  
rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, \_\_\_\_\_

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma n. 2937/2012

Conclusioni: come da verbale di udienza in data 28.9.2021.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma n. 2937/2012 con cui è stato ai medesimi ingiunto il pagamento in via solidale della somma di € 1.400.000,00 oltre interessi e competenze legali in favore della ricorrente Banca [REDACTED] S.p.A. nella loro qualità di fideiussori della società [REDACTED] S.p.A. la quale in data 29.4.2009 aveva stipulato con l'istituto di credito un contratto di finanziamento a medio lungo termine per la somma di € 1.400.000,00. Nello specifico, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo *de quo*, deducendo, in via principale, la nullità del contratto di finanziamento a medio lungo termine *ex art.* 1418 c.c. per illiceità della causa e/o in quanto concluso in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. e/o per violazione del limite massimo del finanziamento erogabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2 T.U.B. e della deliberazione C.I.C.R. 22.4.1995 e, conseguentemente, del contratto di fideiussione per cui è causa in quanto contratto accessorio al rapporto principale, e, in subordine, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in relazione ad un credito parzialmente inesistente e/o inesigibile.

Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio Banca [REDACTED] S.p.A. la quale ha contestato in fatto e in diritto le deduzioni e domande avversarie, di cui ne ha chiesto il rigetto.

La causa è stata istruita mediante espletamento di C.T.U. contabile.

Disposta all'udienza in data 16.9.2020 la mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010, alla successiva udienza in data 19.5.2021 le parti hanno dato atto dell'esito negativo della mediazione espletata ed il G.I. ha disposto il deposito di tutti i verbali della mediazione ai fini della verifica dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda. Quindi, all'udienza in data 29.6.2021 è stata rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 c.p.c. la questione della improcedibilità della domanda monitoria per mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere della mediazione per non aver presenziato al primo incontro della mediazione personalmente né mediante un



rappresentante munito di idonea procura speciale sostanziale ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 28.9.2021 ove sono stati assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c..

Ciò detto, il Tribunale rileva quanto segue.

In linea generale, quanto alla questione relativa a quando si possa ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità inerente la mediazione, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8473/2019, ha chiarito che l'onere della parte di dar corso alla mediazione possa ritenersi adempiuto ove:

- (i) la parte onerata abbia introdotto la mediazione;
- (ii) le parti, assistite dai difensori, siano comparse al primo incontro personalmente davanti al mediatore, potendosi fare sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione purché dotato di apposita procura sostanziale; ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale; per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore; perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista, considerato che i poteri di autentica del difensore sono *limitati alla sola sottoscrizione apposta dal proprio assistito in calce al mandato alle liti*. Il difensore non ha, pertanto, il potere di autenticare - attribuendo così al documento pubblica fede - scritture di diverso contenuto, ivi compresa



appunto la procura speciale per la sostituzione della parte all'incontro di mediazione.

Quanto alla forma che deve rivestire detta procura sostanziale, la medesima richiamata pronuncia della Cassazione, nella parte in cui precisa che la stessa non possa essere autenticata dal difensore, sottintende la necessità che venga conferita nelle forme dell'atto pubblico, come, peraltro, discende dalle ordinarie norme in materia di rappresentanza avuto particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 1392 c.c. secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Ed, infatti, posto che non si dubita della natura pubblica dell'accordo di mediazione che costituisce titolo esecutivo, validamente trascrivibile, ne discende che la procura finalizzata alla relativa conclusione deve necessariamente rivestire, a sua volta, la forma solenne dell'atto pubblico, cosicché, in mancanza di idonea procura notarile, non può ritenersi sussistente la rappresentanza sostanziale richiesta dalla legge né, quindi, validamente introdotto ed espletato il procedimento di mediazione (cfr., tra le tante, Corte Appello Napoli n. 3227/2020; Tribunale di Latina, ordinanza 28.12.2021; Tribunale Milano n. 7980/2021; Tribunale Pavia 10.9.2021).

Con riferimento, infine, alla parte gravata dall'onere di introdurre la mediazione e di presenziare nei termini anzidetti al primo incontro a pena di improcedibilità nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, deve richiamarsi il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 19596/2020 secondo cui, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria ovvero nel caso in cui venga disposta la mediazione delegata, i predetti oneri di promuovere la procedura di mediazione e di presenziare al primo incontro è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi o non presenzi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Venendo alla fattispecie in esame, si rileva che dal verbale relativo al primo incontro in sede di mediazione (così come dai verbali dei successivi incontri) si evince la presenza non della parte opposta personalmente bensì dell'avv. [REDACTED] in qualità di "legale e procuratore speciale di parte istante".



Si rileva, tuttavia, che la procura depositata in atti da parte opposta relativa al procedimento di mediazione è una mera scrittura privata firmata dalla parte, autenticata dal difensore, pur in assenza, come detto, del potere di autentica, e, dunque, non ha i necessari requisiti dell'atto pubblico.

In ragione di quanto esposto, stante l'ingiustificata assenza al primo incontro di mediazione di parte opposta nei termini anzi detti, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite, stante la definizione del giudizio sulla base di un rilievo officioso, possono essere compensate, così come le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa, possono essere in via definitiva poste a carico di ciascuna parte nella misura della metà.


La mancata ingiustificata partecipazione di parte opposta alla procedura di mediazione delegata comporta la condanna ai sensi dell'art. 8, comma 4 - *bis* del D. Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Paola Belvedere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così decide:

- 1) dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma n. 2937/2012;
- 2) compensa le spese di lite;
- 3) pone in via definitiva le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, a carico di ciascuna parte nella misura della metà;
- 4) condanna parte opposta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Così è deciso in Parma in data 4.4.2022.



5

Il Giudice  
dott. Paola Belvedere